

COPERTURA DELLE PERDITE DI BILANCIO

Bellaria, 18 aprile 2011

*Prof. Dott. Francesco
Rossi Ragazzi*

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

[Artt. 2446 e 2447 (s.p.a.) e artt. 2482 bis e 2482 ter (s.r.l.)]

- **in presenza di perdite superiori ad un “terzo del capitale” gli Amministratori hanno l’obbligo di convocare “senza indugio” l’assemblea dei soci per deliberare gli “opportuni provvedimenti”**
- **in caso di omissione da parte degli Amministratori l’obbligo di convocare “senza indugio” l’assemblea è del Collegio Sindacale**

Att.ne a:

- **la Relazione degli Amministratori**
- **le “Osservazioni” del Collegio Sindacale**

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

[Artt. 2446 e 2447 (s.p.a.) e artt. 2482 bis e 2482 ter (s.r.l.)]

Le perdite debbono risultare superiori ad un terzo del “capitale sociale” ovvero del “patrimonio netto”?

Ebbene, il parametro di riferimento non é né l'uno (“capitale sociale”) né l'altro (“patrimonio netto”).

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

[Artt. 2446 e 2447 (s.p.a.) e artt. 2482 bis e 2482 ter (s.r.l.)]

Esempio:

✓ **Capitale sociale = 500**

✓ **Riserve = 500**

✓ **Perdite = 400**

Le perdite risultano superiori sia ad un terzo del capitale sociale sia ad un terzo del patrimonio netto.

In tal caso, peraltro, non si rende applicabile l'art. 2446 c.c. in quanto le perdite sono interamente fronteggiate dalle riserve. Ed invece, vi sono non poche pronunce giurisprudenziali in senso contrario (cfr., *inter alia*, App. di Milano decr. 6.2.1996).